

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO SANITARIO
DEI CORSI PER «OPERATORE SOCIO SANITARIO» E «OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE
COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA»**

**Tipologia: 103 – Codici percorsi 2024GOL_B_002201 - 2024GOL_B_002424
2024GOL_B_002449 - 2025GOL_B_000208
CUP E72E22001140006,**

TRA

La **FONDAZIONE CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO**, codice fiscale **01972320921**, di seguito nominata **Agenzia** con sede in **Cagliari, Via Dante n. 254** Scala L, nella persona del legale rappresentante **P.I. Giuseppe Ferrara**, domiciliato per la carica in **Via Dante n. 254** Scala L, **09126 Cagliari**, di seguito per brevità denominata **Agenzia Formativa**.

E

L'**Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro**, di seguito denominata per brevità **Organismo ospitante**, con sede legale in **via Amerigo Demurtas, 1 Nuoro**, codice fiscale **01620480911**, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dott. **Francesco Trotta**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Organismo;

PREMESSO

- che la Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo è affidataria dei corsi per «Operatore Socio Sanitario» - Tipologia: **103 – Reskilling** Codici percorsi **2024GOL_B_002201 - 2024GOL_B_002424 - 2024GOL_B_002449** e «Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria» codice **2025GOL_B_000208** CUP **E72E22001140006**.
- che l'Agenzia per la realizzazione del progetto ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna per lo svolgimento dell'attività di Tirocinio Sanitario prevista a Progetto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico che sarà svolto da n. **27 allievi** frequentanti i citati corsi per il conseguimento della Qualifica di «Operatore Socio Sanitario» n. **2024GOL_B_002201 - 2024GOL_B_002424 - 2024GOL_B_002449** e n. **2** «Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria» **2025GOL_B_000208**, presso **le sedi operative dell'Organismo ospitante di seguito specificate:**

Presidio Ospedaliero San Camillo – Corso IV novembre – Sorgono (per un totale di 28 allievi, di cui 27 OSS e 1 OSSS) Presidio Ospedaliero San Francesco – Via Demurtas n. 1 - Nuoro (per un totale di 1 allievo OSSS)
--

secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per n. **250** ore per ogni allievo dei Corsi per OSS e n. **175** ore per gli allievi del Corso per OSSS, per un ammontare complessivo di **7.100 ore** di attività;

L' **Organismo ospitante** si impegna a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento, presso le proprie strutture operative, delle attività di tirocinio sanitario destinate agli allievi frequentanti i corsi per «Operatore Socio Sanitario» e «Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria», individuati nel precedente capoverso in aree di riferimento attinenti i percorsi formativi, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, nel periodo presumibile dal **27/04/2026 alla conclusione delle ore individuali di ciascun allievo**.

ART. 2

L'**Organismo ospitante** dichiara di disporre di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico, secondo il programma presentato dalla Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo, che costituisce parte integrante del presente accordo e si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, dipendenti e collaboratori per la buona riuscita dell'esperienza ed a promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento dei tirocinanti.

L'individuazione del Tutor Aziendale è a cura della S.C. Servizio delle Professioni Sanitarie e sarà comunicato all'Agenzia tramite e-mail.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio, l'Agenzia Formativa Fondazione ETS Leonardo, si impegna a corrispondere all'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro un rimborso orario pari a €1,20/00 (Uno/20) per ogni ora effettivamente svolta da ciascun allievo, per un totale massimo di € 8.520,00 (Euro ottomilacinquecentoventi/00) che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi operativi dell'Organismo ospitante.

ART. 5

L'Agenzia di Formazione provvede a garantire i tirocinanti attraverso apposita polizza di responsabilità civile [n. **RA233220** con scadenza il **09/10/2026**], a copertura dei rischi che possono derivare dal partecipare all'attività, oltre all'assicurazione obbligatoria **INAIL (PAT 06022578/44)** contro gli infortuni sul lavoro e alla fornitura di divisa e calzature.

ART. 6

In caso di inadempienze gravi e ripetute, in costanza di intervento formativo, la presente convenzione è risolta di diritto, causando altresì l'interruzione della collaborazione.

ART. 7**L'Agenzia di Formazione si impegna a**

- fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste;
- consultato l'Organismo ospitante, individuare un Referente di raccordo per il Servizio di tutoring della Fondazione Leonardo (nello specifico individuato nella persona dell'Infermiere Professionale **Mura Bernardino**), che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti ed esprimersi sulla stessa realizzazione del programma;
- far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano a:
 - a) seguire le indicazioni dei referenti;
 - b) rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'organismo ospitante;
 - c) mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi organizzativi dell'Organismo ospitante.

ART. 8**L'Organismo ospitante si impegna a:**

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- certificare le presenze mediante la firma del/dei Responsabili di riferimento che saranno apposte nel **registro individuale del tirocinante** fornito dall'Agenzia formativa;
- segnalare tempestivamente all'Agenzia formativa qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose dell'Organismo ospitante derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;

Le parti convengono che la realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'Organismo ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività di tirocinio;

Le parti ribadiscono che i rapporti intrattenuti con i tirocinanti dall'Organismo ospitante ai sensi della presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione perché, in ogni caso, non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'Organismo ospitante.

ART. 9

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale. Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART. 10

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

ART. 11

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge 21 dicembre 1978 n. 845. Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.
Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, **19/04/2026**

Il Rappresentante Legale

Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro
Dott. Francesco Trotta

Il Rappresentante Legale

Fondazione ETS CPE Leonardo
Ferrara Giuseppe